I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 347/71 DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 1971

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio nei Paesi Bassi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (1), in particolare l'articolo 4, secondo comma, e gli articoli 94 e 95 di detto regime,

visto il regolamento n. 11/65/Euratom del Consiglio, del 16 marzo 1965, relativo alle condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio nei Paesi Bassi (2), modificato in ultimo con regolamento (Euratom) n. 966/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970 (3), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che spetta al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, fissare in base agli usi locali le condizioni di retribuzione degli agenti di stabilimento del Centro comune di ricerche nucleari per ciascuna sede di servizio ;

considerando che le modifiche di stipendio intervenute dal 1° gennaio 1970 a favore del personale del « Reactor Centrum Nederland » giustificano un nuovo adeguamento del regolamento n. 11/65/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento n. 11/65/Euratom è completato dai seguenti articoli 3 ter e 3 quater :

« *Articolo 3 ter*

Per il 1970, viene concessa agli agenti di stabilimento in servizio al 1° agosto 1970 un'indennità una tantum, pari al 2,78 % dello stipendio annuo, calcolato sulla base dello stipendio mensile in vigore il 1° agosto 1970, comprensivo dell'indennità di alloggio e maggiorato dell'indennità di congedo e dell'assegno mensile per figli a carico in vigore al 1° aprile 1970, tenendo tuttavia conto del numero di figli a carico al 1° agosto 1970.

All'agente di stabilimento che non aveva sette mesi di servizio al 1° agosto 1970 o il cui servizio sia cessato entro il 31 dicembre 1970, viene corrisposta un'indennità una tantum calcolata in proporzione del numero di mesi di servizio compiuti ; a tal fine, qualsiasi frazione di mese pari o superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero, mentre le frazioni inferiori a 15 giorno vengono trascurate.

Articolo 3 quater

L'aumento dei contributi previsto dall'« Algemene Ouderdomswet » e dall'« Algemene Weduwen- en Wezenwet », intervenuto con effetto dal 1° luglio 1970, viene compensato per l'80 %, con un massimo di 9,36 Fl. mensili. Tale compensazione è versata per ogni mese di servizio compiuto tra il 1° luglio 1970 e il 31 dicembre 1970. »

Articolo 2

Con effetto dal 1° gennaio 1971, l'allegato del regolamento n. 11/65/Euratom è sostituito dall'allegato seguente :

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. 48 del 25. 3. 1965, pag. 722/65.
(3) GU n. L 116 del 29. 5. 1970, pag. 1.

(In Fiorini)

CLASSE I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gruppo 1	1.043	1.092	1.140	1.189	1.239	1.287	1.336	1.385	1.442	1.496	1.554	1.603				
Gruppo 2	877	926	975	1.024	1.071	1.120	1.167	1.216	1.268	1.315	1.362	1.415				
Gruppo 3	762	800	840	883	926	967	1.008	1.051	1.092	1.132	1.174	1.216	1.260	1.300		
Gruppo 4	643	683	724	767	809	849	890	933	975	1.013	1.057	1.099	1.140	1.182		
Gruppo 5	560	594	628	663	697	731	767	800	835	870	905	938	975	1.008	1.044	1.078
CLASSE II																
Gruppo 1	762	800	840	883	926	967	1.008	1.051	1.092	1.132	1.174	1.216	1.260	1.300		
Gruppo 2	643	683	724	767	809	849	890	933	975	1.013	1.057	1.099	1.140	1.182		
Gruppo 3	560	594	628	663	697	731	767	800	835	870	905	938	975	1.008	1.044	1.078
Gruppo 4	483	517	554	588	623	656	691	724	762	795	828	863	896	933	967	1.003

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COINTAT